

Allegato delibera nr. 655 del 17/07/2025



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO**



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

SOMMARIO

DEFINIZIONE.....	2
Riciclaggio	3
Finanziamento al terrorismo.....	3
UIF – Unità di Informazione Finanziaria.....	3
Indicatori di anomalia.....	3
Operazione sospetta	4
Articolo 1- OGGETTO.....	3
Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 3 - SOGGETTI COINVOLTI.....	4
Articolo 4 - INDICATORI DI ANOMALIA	6
Articolo 5 – VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE.....	7
Articolo 6 – SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE.....	8
Articolo 7 - COMPORTAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA	10
Articolo 8 - VALUTAZIONE DEI CASI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL’UFFICIO	10
Articolo 9 - SEGNALAZIONI E DENUNCIA DI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI.....	10
Articolo 10 - RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE	11
Articolo 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	11
Articolo 12 - MODALITA’ E PERIODICITA’ DI AGGIORNAMENTO	11



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

DEFINIZIONE

Riciclaggio

L'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. definisce "riciclaggio":

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Finanziamento al terrorismo

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e s.m.i. per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

UIF – Unità di Informazione Finanziaria

Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d'Italia), struttura nazionale incaricata di ricevere le segnalazioni o le comunicazioni dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi notizie, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6, D. Lgs. 231/2007).

Indicatori di anomalia

Per agevolare gli Enti Pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'UIF emana e periodicamente aggiorna una serie di indicatori di anomalia,



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

che hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive, di assicurare la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni stesse e di contribuire al contenimento degli oneri.

In allegato al presente Regolamento (allegato n. 1) è proposto uno stralcio degli indicatori di anomalia più significativi in relazione alle attività della Pubblica Amministrazione, tratto dalle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" di cui al provvedimento Banca d'Italia / UIF del 23.4.2018. Per un quadro costantemente aggiornato degli indicatori di anomalia si rinvia al sito web: www.uif.bancaditalia.it, la cui consultazione è opportuna per i Responsabili di struttura nell'attività di rilevazione delle eventuali anomalie.

Operazione sospetta

Operazioni gestionali ed economico-finanziarie che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Sono quelle operazioni per le quali i soggetti obbligati *"sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa"*. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.

Richiamando quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 231/2007, gli ambiti di attività nei quali potrebbero verificarsi "operazioni sospette" sono:

- le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione);
- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, o anche di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Articolo 1- OGGETTO

Scopo del presente Regolamento è declinare le attività e le responsabilità all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto tese ad assicurare alle competenti Autorità la dovuta collaborazione nel contrasto al fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assolvendo con tempestività ed efficacia all'obbligo cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

In particolare, esso definisce il percorso dell'Istituto per l'individuazione di eventuali sospette operazioni e stabilisce le modalità con le quali, con la massima riservatezza e omogeneità di comportamenti, le informazioni rilevanti devono essere individuate e trasmesse al soggetto incaricato (Gestore dell'Istituto) della loro valutazione e comunicazione alla UIF.

Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. stabilisce *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure”*:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Lo stesso articolo, al comma 3 prevede che *“le P.A. adottano procedure interne, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo”*.

L'Istituto Oncologico Veneto è obbligato a comunicare alla UIF dati ed informazioni concernenti operazioni sospette, ovverosia concernenti operazioni per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano ragionevoli motivi che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, in relazione ai procedimenti individuati nelle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo 3 - SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati i seguenti soggetti:

I Responsabile delle UU.OO. afferenti alle Aree Amministrativa e Tecnica curano l'attuazione del presente regolamento all'interno delle strutture di appartenenza, e in particolare:

- collaborano con il Gestore dell'Istituto per l'individuazione delle azioni più efficaci nell'ambito delle



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

materie di competenza; specie, nei settori Appalti, Contratti, Immobili come definiti dagli indicatori di anomalia e dalla concreta valutazione effettuata;

- effettuano forme diffuse di controllo, individuate con il Gestore, sulle attività di competenza in modo da individuare possibili operazioni sospette;
- propongono gli approfondimenti necessari in materia e i dipendenti da formare;
- individuano le misure organizzative da inserire nella sezione “Rischi Corruttivi” del PIAO;
- comunicano al Gestore dati e informazioni su operazioni sospette o sulle quali, comunque, possano sorgere dubbi in merito alla presenza o meno di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza;
- garantiscono la completezza e la correttezza del contenuto delle suddette comunicazioni, per la parte di specifica competenza, così supportando il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite prima di interloquire con la UIF;
- **Operatori:** sono tutti i soggetti afferenti alle UU.OO. cui spetta il compito di garantire una corretta vigilanza sulle operazioni sensibili o sospette cui sono preposti; ai Direttori spetta il compito di sensibilizzare il personale circa il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, favorendone la formazione e l’aggiornamento;
- **Gestore:** ha il compito di acquisire e valutare le segnalazioni interne di operazioni sospette pervenute dai Responsabili delle strutture operative dell’Istituto, nonché di effettuare le comunicazioni alla UIF: si individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nell’ottica di una “centralizzazione” delle funzioni di controllo di più alto livello, volta ad assicurare una sempre maggiore sinergia tra di esse.

La valutazione è fatta sulle segnalazioni interne pervenute dal Responsabile del Servizio segnalante all’indirizzo e-mail: antiriciclaggio@iov.veneto.it

- **Il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio** svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle operazioni di pagamento ed incasso dell’Istituto, ha il compito di collaborare con il Gestore, qualora non svolga le funzioni di gestore, nei casi indicati dalla vigente normativa e in particolare:
 - 1) eventuali richieste di pagamenti mediante strumenti inusuali;
 - 2) incassi effettuati da soggetti diversi dall’intestatario della fattura in assenza di appositi documenti giustificativi;
 - 3) frequenti modifiche da parte di fornitori del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
 - 4) cessioni ed operazioni di trasformazione/fusione ripetute da parte della medesima società;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

5) eventuali cessioni di credito effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari autorizzati.

Nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a informare il Responsabile di struttura interessato e il Gestore.

- **La Direzione dell'Istituto:** promuove la sempre maggiore sensibilizzazione di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Prende atto delle comunicazioni inviate dal Gestore all'UIF per l'eventuale assunzione delle conseguenti decisioni.

Articolo 4 - INDICATORI DI ANOMALIA

Per agevolare gli Enti Pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'UIF emana e periodicamente aggiorna una serie di indicatori di anomalia, che hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive, di assicurare la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni stesse e di contribuire al contenimento degli oneri, l'elenco degli indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) emanato dalla Banca d'Italia in data 12 maggio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.

In allegato (allegato n. 1) al presente Regolamento - Elencazione esemplificativa dei principali indicatori di anomalia è, inoltre, proposto uno stralcio degli indicatori di anomalia più significativi in relazione alle attività della Pubblica Amministrazione, tratto dalle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" di cui al provvedimento Banca d'Italia / UIF del 23.4.2018.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori di anomalia non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati, pertanto, con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nell'allegato 1, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

- (i) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- (ii) assenza di giustificazione economica;
- (iii) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Articolo 5 – VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE

All'atto della definizione di un accordo di natura patrimoniale con un soggetto esterno (**controparte**) sia questa persona fisica o giuridica, l'operatore ha l'obbligo di effettuare una adeguata verifica ai fini di una sua corretta identificazione.

L'obbligo di verifica della controparte si applica a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente ai vecchi contraenti quando:

- a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione della controparte.

Ciascun dipendente ha il compito di verificare la presenza di eventuali indicatori di anomalia nelle operazioni gestionali, economiche e finanziarie delle quali è responsabile o addetto, alla luce delle informazioni in proprio possesso. Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata, senza ingiustificato ritardo, dal dipendente al Responsabile della struttura di appartenenza.

Il Responsabile della struttura valuta, tempestivamente, gli elementi e le circostanze comunicategli dal dipendente o comunque a sua disposizione; la valutazione è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione presunta anomala.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

Nelle proprie valutazioni il Responsabile della struttura potrà tenere conto anche di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Il Responsabile della struttura ha facoltà di richiedere ad altre strutture dell'Istituto tutte le informazioni di rispettiva competenza ritenute utili per un'analisi completa dell'operazione.

Qualora dall'analisi e dagli approfondimenti svolti il Responsabile non rilevi la presenza di caratteristiche considerate anomale, darà corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, senza necessità di inviare segnalazione interna al Gestore.

In caso contrario procede con la segnalazione interna al Gestore secondo quanto previsto dal successivo articolo.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

Articolo 6 – SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE

Qualora dall'analisi e dagli approfondimenti svolti il Responsabile rilevi la presenza di caratteristiche considerate anomale, inoltra, **tempestivamente**, la segnalazione al Gestore.

Acquisite le segnalazioni pervenute dal Responsabili della struttura, il Gestore valuta l'effettiva rilevanza dei fatti ed il loro potenziale impatto. In caso di segnalazioni interne inviategli da figura diversa dal Responsabile di Struttura, valuta le modalità con le quali assumere informazioni presso quest'ultimo senza compromettere l'andamento dell'istruttoria o la posizione dei segnalanti.

Qualora l'operazione non presenti caratteristiche da considerare anomale, il Gestore non procede alla comunicazione all'UIF, dandone notizia al Responsabile di Struttura e alla Direzione Strategica; in caso contrario il Gestore, previa informazione alla Direzione Strategica, provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta all'UIF, **senza ritardo** ai sensi dell'articolo 35 D. Lgs. 231/2007, a mezzo del portale Infostat-UIF, e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti, dandone notizia al Responsabile di Struttura.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D. Lgs. 231/2007, l'Istituto non compie l'operazione fino al momento in cui il Gestore non abbia provveduto ad effettuare la comunicazione alla UIF. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi il Gestore ne informa immediatamente la UIF.

La UIF, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. c) D. Lgs. n. 231/2007, può sospendere per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche su richiesta del Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU - Financial Intelligence Unit, operazioni sospette, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle attività di indagini, dandone immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Il Gestore mantiene apposito archivio, adottando misure tecniche o organizzative ai sensi dell'art. 32, comma 1, Regolamento UE 2016/679, di tutte le attività legate alla valutazione e all'eventuale comunicazione di operazioni sospette.

La documentazione da conservare comprende la segnalazione interna con ogni eventuale allegato, la corrispondenza intercorsa e ogni documento inerente all'attività valutativa di competenza del Gestore, la



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

documentazione attestante le comunicazioni all'UIF ed ogni eventuale documento di riscontro proveniente da quest'ultima.

La segnalazione al Gestore deve:

- **possedere i requisiti di chiarezza, tempestività e riservatezza:**
 - chiarezza: dalla comunicazione devono risultare chiaramente i riferimenti necessari per la comunicazione alla UIF e le motivazioni dettagliate che hanno generato la comunicazione al Gestore interno;
 - tempestività: la comunicazione deve essere inviata tempestivamente in modo da consentire l'immediata comunicazione alla UIF e la presa in carico a livello dell'Istituto con le conseguenti decisioni;
 - riservatezza: la comunicazione deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza dell'identità delle persone che la effettuano e del suo contenuto.

- **contenere:**
 - gli elementi informativi delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - la descrizione di tutti gli elementi sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
 - gli eventuali documenti allegati, che completano l'istruttoria e comprovano la fondatezza della comunicazione;
 - il riferimento a una o più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate;
 - l'indicazione se è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo;
 - il riferimento all'operazione e al soggetto cui questa è riferita;
 - la descrizione del contesto economico finanziario e i motivi del sospetto.

Ai sensi dell'art. 94. D. Lgs. 36/2023 costituisce causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la sussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'operatore deve conservare agli atti copia cartacea e informatica della documentazione raccolta in fase di adeguata verifica della controparte.

La segnalazione interna al Gestore viene effettuata dal Responsabile di struttura, attraverso l'allegato Modulo "**Segnalazione Interna di operazione sospetta**" (allegato n. 2). Il Modulo accompagnato da una sintetica



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruirne le motivazioni, sottoscritto dal Responsabile della struttura, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica: antiriciclaggio@iov.veneto.it. L'accesso alla casella di posta è riservato unicamente alla figura del Gestore.

Articolo 7 - COMPORAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Nei casi in cui le operazioni anomale o a rischio riguardino attività direttamente svolte dal Responsabile della Struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non tenga conto di fatti rilevanti messi in evidenza dai propri collaboratori, gli stessi possono effettuare una "segnalazione interna" direttamente al Gestore, secondo le modalità sopra descritte mediante la compilazione del modulo, nel quale specificheranno la propria funzione o qualifica nel campo "Altro / specificare".

Articolo 8 - VALUTAZIONE DEI CASI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UFFICIO

Acquisite le segnalazioni pervenute dai Responsabili delle strutture, il Gestore ne informa tempestivamente la Direzione Aziendale ed avvia un primo esame, al fine di valutare l'effettiva rilevanza dei fatti ed il loro potenziale impatto. In caso di segnalazioni interne inviategli da figura diversa dal Responsabile di Struttura, valuta le modalità con le quali assumere informazioni presso quest'ultimo senza compromettere l'andamento dell'istruttoria o la posizione dei segnalanti.

Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione e a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti con il Responsabile della struttura, il Gestore, qualora l'operazione non presenti caratteristiche da considerare anomale, non procede alla comunicazione all'UIF. In caso contrario il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta all'UIF.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le attività legate alla valutazione e all'eventuale comunicazione di operazioni sospette.

La documentazione da conservare comprende la segnalazione interna con ogni eventuale allegato, la corrispondenza intercorsa e ogni documento inerente all'attività valutativa di competenza del Gestore, la documentazione attestante le comunicazioni all'UIF ed ogni eventuale documento di riscontro proveniente da quest'ultima.

Articolo 9 - SEGNALAZIONI E DENUNCIA DI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
C.F./P.IVA 04074560287
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova
protocollo.iov@pecveneto.it



REGIONE DEL VENETO

La segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria

Articolo 10 - RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE

Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. La relativa documentazione è sottratta al diritto d'accesso.

Il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività disciplinate dal presente Regolamento, è tenuto ad evitare ogni forma di comunicazione non prevista dalla normativa o dal presente Regolamento e ogni forma di diffusione di dati o informazioni, sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto.

L'identità delle persone dalle quali origina la segnalazione interna e di quelle coinvolte a qualsiasi titolo nel processo che si conclude con la comunicazione all'UIF può essere rivelata solo all'Autorità Giudiziaria la quale, con decreto motivato, lo richieda in quanto indispensabile ai fini dell'accertamento di reati.

Il Gestore adotta modalità di gestione, archiviazione e custodia della documentazione atti a tutelare la riservatezza dei segnalanti.

Articolo 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Istituto adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, coinvolgendo il Gestore nella scelta delle proposte formative ritenute adeguate e necessarie.

Articolo 12 - MODALITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di mutamenti della normativa (statale o regionale) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, o a seguito di riorganizzazioni di processo legate a esigenze organizzative dell'Istituto.